



Comunicato Ufficiale n.164 del 17 Maggio 2024

Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

| | |
|---|---|
| 1. Comunicazioni del Comitato Regionale | 2 |
| 2. Giustizia Sportiva | 2 |
| 2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale | 2 |

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPOSITIVO/MOTIVI – udienza del 17.05.2024

Reclamo proposto da: A.S.D. Bariese

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 163 del Comitato Regionale Sardegna LND del 16.05.2024

Gara: "Bariese – GSA Laerru" del 12.05.2024

Competizione: Playoff di Seconda Categoria

La società ASD BARIESE, con comunicazione pec del 17 maggio 2024, preceduta da rituale preannuncio con richiesta di copia degli atti del 16 maggio 2024, trasmesso anche alla GSA Laerru, ha proposto tempestivo reclamo, trasmesso anch'esso alla controparte, avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo, pubblicati nel Comunicato Ufficiale della L.N.D Sardegna n. 163 del 16.05.2024, con riferimento alla gara di cui all'oggetto con cui è stata irrogata alla società reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 a favore del GSA Laerru nonché l'ammenda di euro 600 per l'accesso non autorizzato di un estraneo nella zona degli spogliatoi, per non essersi doverosamente prodigata a tutela della terna prima, durante e dopo la sospensione della gara e per lo scoppio di alcuni petardi da parte dei suoi sostenitori nel corso della gara ed è stata applicata ai suoi tesserati Mameli Andrea (ex art. 35 C.G.S.) la squalifica fino al 28.02.2025 (sanzione da considerarsi ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 c.7 del C.G.S.), Mucelli Alberto la squalifica per 10 gare effettive, Mameli Luca la squalifica per 5 gare effettive, Doneddu Francesco la squalifica per 4 gare effettive, Piras Mauro la squalifica per 4 gare effettive, Atzeni Alberto la squalifica per 1 gara effettiva.

Con il reclamo la ASD BARIESE ha chiesto: in via preliminare, la nullità di tutte le sanzioni e la convalida del risultato di 2-2 maturato sul campo per nullità del Referto arbitrale e, in via principale, l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo con conseguente ripresa della partita per i minuti finali e, in difetto, l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo e disporsi l'acquisizione del risultato di 2-2 per come maturato sul campo; in entrambi i casi, con annullamento delle sanzioni ai Tesserati o, in subordine, riconosciuta l'erroneità e/o abnormità del provvedimento, con la riduzione dei provvedimenti contro di Loro assunti poiché "attenuati" dalla non condivisibile decisione arbitrale.

A sostegno delle sue richieste ha dedotto: la lacunosità del referto arbitrale e la mancata redazione del referto di fine gara controfirmato dalle Società; l'assenza di fatti giustificanti la decisione assunta dal Direttore di Gara di sospendere la partita.

La Corte adita, letti gli atti, osserva:

I) La lacunosità del referto arbitrale e la mancata redazione del referto di fine gara controfirmato dalle Società.

La reclamante sostiene che dall'esame dei documenti di gara emerge che *l'Arbitro ha omissis la redazione ed il conseguente inserimento nel rapporto di gara, del foglio contenente il cosiddetto "referto di fine gara" (noto come rapportino di fine gara) debitamente controfirmato dalle società, ovvero l'unico documento atto a certificare quanto avvenuto nel corso della partita e, nello specifico, atto a certificare con diretta evidenza i giocatori ammoniti e gli espulsi.*

Sempre secondo la reclamante siffatta circostanza non gli avrebbe consentito di sollevare le eccezioni e contestazioni che la normativa endofederale assegna e di formulare nell'immediatezza le prime difese, così

potendo incidere sulla decisione del Giudice sportivo. In particolare, la Bariese afferma che se avesse avuto visione del contenuto del menzionato "referto di fine gara" avrebbe avuto contezza che la gara era stata sospesa, posto che il comportamento dell'Arbitro dava invece l'impressione che la stessa si fosse conclusa.

La reclamante lamenta che ciò avrebbe determinato l'oggettiva lesione dei diritti di difesa suoi e dei suoi tesserati, la conseguente nullità del Referto stesso e l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate.

La doglianza è destituita di fondamento.

La normativa federale, e in particolare l'art. 63 comma 1 bis NOIF, prevede che "L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari".

Come risulta documentalmente, anche in virtù degli atti ostentati alla reclamante, il direttore di gara ha adempiuto all'onere impostogli dalle norme organizzative interne della F.I.G.C. mentre nessuna disposizione federale impone la sottoscrizione e la consegna a pena di nullità da parte delle società del c.d. "referto o rapportino di fine gara".

Ma vi è di più.

Nel caso di specie neppure si è verificata in concreto alcuna lesione del diritto di difesa, come si evince agevolmente dalle stesse iniziative assunte dalla reclamante.

Come si ricava dall'ulteriore provvedimento assunto dal Giudice sportivo in relazione alla gara Bariese – Laerru del 12 maggio 2024, pubblicato anch'esso nel C.U. 163 del 16.05.2024, la Bariese ha proposto il 13 maggio 2024, ovvero prima di conoscere tanto il contenuto del provvedimento che ora impugna che quello del referto arbitrale ritualmente trasmessogli, "preannuncio di reclamo per fischio anticipato gara playoff" dimostrando perciò di avere piena consapevolezza che la gara in commento non si era regolarmente conclusa.

II) La sanzione della perdita della gara e l'ammenda di euro 600.

II.1) La reclamante afferma che non si è verificato alcun accadimento capace di giustificare la decisione di sospendere la gara assunta dall'arbitro, lamentando in buona sostanza l'insussistenza di fatti capaci di influire sul regolare svolgimento della gara o di impedirne la regolare effettuazione.

Ella ha, infatti sostenuto che il direttore di gara ha compilato un referto gravemente infedele (per il quale ha presentato un esposto alla Procura Federale) ed ha stigmatizzato l'erronea condotta dell'assistente dell'arbitro (costui, secondo la reclamante *"avrebbe dovuto richiamare l'attenzione dell'Arbitro, riferirgli l'accaduto ed attendere che quest'ultimo ponesse in atto tutte le procedure di individuazione dei calciatori da espellere..... tenendo in considerazione il ruolo del Capitano e del Vice Capitano come ausilio per riportare la calma sul terreno di gioco"*).

La reclamante rammenta, poi, che le cause che legittimano la sospensione di una gara sono circoscritte a tutti quei casi in cui è messa in pericolo l'incolumità dei Direttori/ Assistenti di gara, risultando perciò inidonei a determinare l'assenza dei requisiti minimi per proseguire la gara il "tentativo di colpire" un membro della terna arbitrale o le singole intemperanze di un tesserato. Ancora rievoca le "Linee Guida dell'AIA" circa le condotte che il direttore di gara deve assumere in caso di violenta aggressione ad uno dei componenti la terna arbitrale e sottolinea che l'intera normativa sportiva prescrive sempre l'impegno a privilegiare la tutela del risultato sportivo maturato in campo, lasciando a condizioni residuali, di eccezionale gravità, provvedimenti quale quello assunto nel caso di specie, evidenziando in simile ottica che le sanzioni di cui all'art. 10 C.G.S. devono ispirarsi a criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza.

II.2) Le censure mosse dalla reclamante sono, nel loro complesso, infondate.

Preliminarmente giova rammentare che ex art. 61 C.G.S. i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Come acutamente osservato il valore probatorio privilegiato attribuito ai menzionati rapporti comporta che l'organo giudicante sia tenuto ad esaminare gli atti istruttori risultanti dall'indagine svolta dalla Procura federale o ad esercitare, anche d'ufficio, i suoi poteri istruttori, solo quando il contenuto dei rapporti non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti (così Corte federale d'appello IV sezione decisione n.055/2020-2021 del 1.12.2020).

I fatti sottoposti all'esame di questa Corte non possono essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e, di conseguenza, come previsto dall'art. 10, V comma, C.G.S., essa ha la facoltà di valutare se essi abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa, tenendo in debito conto quanto previsto dall'art.64 delle norme organizzative interne della F.I.G.C. nonché dal punto 11, regola 5, della Guida Pratica A.I.A.: ciò che occorre valutare, allora, è se i fatti che hanno dato luogo alla decisione del direttore di gara (giusta o errata che sia stata) hanno inciso sul regolare svolgimento della gara e ne hanno impedito la regolare prosecuzione fino al termine.

L'art. 64 NOIF prevede che l'arbitro deve astenersi dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria e/o dei propri assistenti oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio.

La Guida pratica Aia, al citato punto 11-regola 5, dispone che l'arbitro debba astenersi dal far proseguire la gara qualora si verificano fatti o situazioni che in concreto ritenga gravemente pregiudizievoli per la incolumità propria e/o dei suoi assistenti o tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio e suggerisce che egli, prima di adottare tale eccezionale decisione, se le circostanze lo consentono, debba porre in essere tutte le misure disciplinari in suo potere, fermo restando che -qualora tali circostanze non lo consentano o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità- l'arbitro deve sospendere definitivamente la gara.

Nel caso di specie, al di là di inesattezze o imprecisioni volontarie o meno contenute negli atti redatti dal direttore di gara e dai suoi assistenti, che saranno ovviamente approfondite dalle sollecitate indagini della Procura federale, si ricava agevolmente l'atteggiamento aggressivo e minatorio tenuto da diversi tesserati della Bariense, che accerchiavano la terna arbitrale, e delle condotte tenute in particolare dai signori Mucelli Alberto e Mameli Andrea, culminato con l'invito del calciatore Mameli Luca al pubblico di scavalcare la recinzione per ammazzare l'arbitro ed i suoi assistenti, circostanza quest'ultima che non viene trattata (per smentirla) né nel reclamo che nell'esposto ad essa allegato.

Dirimente risulta comunque il contenuto del rapporto del Commissario di campo, non contestato dalla reclamante, ove si dà atto che *"alla segnatura del secondo gol della squadra ospitata circondavano l'arbitro e il primo assistente con fare minaccioso costringendo l'arbitro a sospendere la partita; tra i giocatori più minacciosi spiccavano il numero 17 (Mucelli Alberto) e il numero 20 (Mameli Andrea)"* e si precisa ulteriormente che *"la terna arbitrale lasciava il campo sotto scorta di una pattuglia di n.2 carabinieri chiamati dall'arbitro"*, circostanza che documenta adeguatamente le condizioni psico-fisiche in cui si trovava la terna arbitrale.

Non vi è dubbio che l'accerchiamento della terna arbitrale, i tentativi di aggressione e le minacce in loro danno da parte di diversi calciatori hanno inciso negativamente ed a ragione sulla serenità dello stesso arbitro e dunque sul regolare svolgimento dell'incontro che, laddove non sospeso, non avrebbe avuto in alcun caso un andamento regolare. Appare chiaro, insomma che è stata la condotta dei tesserati della ASD Bariense a porre l'arbitro nelle condizioni fisiche e psichiche di non proseguire nella direzione della gara con la necessaria serenità e ad impedire che la gara stessa giungesse al termine regolarmente, proprio per la situazione di grave tensione e pericolosità creata dai tesserati della reclamante.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non vi è dubbio, dunque, che in occasione della gara ASD Bariense – GSA Laerru del 12.05.2024 si sono verificati fatti che hanno influito sul suo regolare svolgimento, riconducibili a tesserati della reclamante.

Ne discende che il reclamo sul punto deve essere rigettato.

III) Le sanzioni inflitte ai tesserati della reclamante, signori Mameli Andrea, Mucelli Alberto, Mameli Luca, Doneddu Francesco, Piras Mauro ed Atzeni Alberto.

Ex art. 76 c. 4 C.G.S. il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata.

Nel caso di specie al di là dell'ipotizzata infedeltà del referto arbitrale, fatto che sarà oggetto di indagine da parte della Procura Federale, nessun argomento viene speso dalla reclamante per giustificare la revoca o la riduzione delle sanzioni applicate ai suoi tesserati signori Mameli Andrea, Mucelli Alberto, Mameli Luca, Doneddu Francesco, Piras Mauro ed Atzeni Alberto.

Il reclamo, sul punto, deve perciò essere rigettato.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

- di rigettare il reclamo della ASD Bariense, disponendo l'incameramento del contributo.

**Il Segretario
A.Madau**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 17 maggio 2024